

Protocollo (l'intesa per singola mediazione ex art. 7 co.2 lett.c) DIVI.180/2010 e succ. mod.

Tra

Equa Libra srl Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n 164 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a CESENA Via G. Marinelli, 43/A P.IVA n. 03891340402, in persona del legale rappresentante pro tempore

e

Conciliamoci srl Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 887 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale a Rimini (RN) Via Flaminia n. 171 P. IVA 03986280406, in persona del legale rappresentante pro tempore

Premesso che

- Equa Libra e Conciliamoci srl sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia
- Il D.LGS. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale
- Il citato D.LGS, stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il Giudice territorialmente competente per la controversia
- Per Organismo del luogo dove si trova il Giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente

L'art. 7, n. 2. Lett. C, del DM 180/2010, sancisce che l'Organismo di Mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singola mediazione

Si concorda che

Equa Libra metterà a disposizione la propria sede operativa di **FAENZA** in via Naviglio, 14 (competenza territoriale del Tribunale di Ravenna), regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia per la singola procedura di mediazione n. **29/2025** protocollata presso l'Organismo Conciliamoci srl, promossa da **Agazzi Maria Antonietta** nei confronti di **AUSL Romagna**

Ai fini del presente accordo l'Organismo Conciliamoci srl denominato a seguire (Organismo Proponente) ed Equa Libra srl denominato a seguire (Organismo Competente) individuano tre soluzioni distinte e differenti di collaborazione a seconda che la procedura di mediazione si svolga in via telematica mediante collegamenti da remoto, in forma "mista" ovvero in presenza fisica delle parti e degli avvocati presso la sede dell'Organismo Equa Libra Srl, come sopra indicata

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Tipologia di svolgimento della mediazione. Telematica, mista o in presenza

La procedura di mediazione potrà svolgersi secondo tre differenti scenari:

- Telematica
- Mista
- Presenza

Le parti danno atto che ai fini del presente accordo la procedura di mediazione n. ... verrà svolta in via prioritaria, ove possibile, telematicamente

A) Mediazione Telematica

Ai fini del presente accordo per mediazione telematica si intende quella procedura di mediazione che viene svolta totalmente da remoto mediante collegamenti in videoconferenza, dove cioè nessun soggetto coinvolto (parti, avvocati, mediatore etc) è presente fisicamente presso la sede dell'Organismo Competente

La mediazione telematica viene gestita interamente dall'Organismo Proponente; quest'ultimo nomina un mediatore tra i propri elenchi e fissa il primo incontro in videoconferenza proponendo alle parti chiamate in mediazione la stessa modalità. L'Organismo Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Organismo Competente la data del primo incontro telematico

La gestione della mediazione rimane interamente a carico dell'Organismo Proponente salvo rendicontare all'Organismo Competente (equalibrasrl@pec.it) l'esito del procedimento e gli importi fatturati

L'Organismo Competente si impegna in ogni caso a collaborare con l'Organismo Proponente nell'ipotesi in cui uno o più soggetti invitati in mediazione si presentino fisicamente in sede il giorno stesso del primo incontro

B) Mediazione Mista

Ai fini del presente accordo per mediazione "mista" si intende quella procedura di mediazione che viene svolta con la presenza fisica di uno o più soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc) presso la sede dell'Organismo Competente, mentre uno o più soggetti (parti, avvocati, mediatore) sono collegati telematicamente da remoto

L'Organismo Proponente si obbliga a comunicare all'Organismo Competente (equalibrasrl@pec.it) che la mediazione si svolgerà in forma mista, specificando quali soggetti saranno presenti fisicamente presso la sede dell'Organismo e quali saranno invece collegati da remoto. La data del primo incontro viene rinviata per predisporre la sala di mediazione

Rimane a carico dell'Organismo Proponente informare le parti del rinvio nonché comunicare ai soggetti che si collegheranno da remoto e alla sede dell'Organismo Competente, la piattaforma telematica da utilizzare e il link di collegamento

Su indicazione dell'Organismo Proponente, l'Organismo Competente nomina un proprio mediatore in sostituzione di quello precedentemente individuato (**ipotesi B.1**) oppure in co-mediazione con quello già nominato (**ipotesi B.2**), affinché partecipi fisicamente presso la sede dell'Organismo Competente per territorio, al primo incontro di mediazione ex art. 8 comma 1 d.lgs. 18/2010.

L'Organismo Proponente mette a disposizione del mediatore nominato tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare (carta intestata)

Gli Organismi si impegnano a garantire un idoneo collegamento telematico in videoconferenza con i soggetti collegati da remoto

Salvo differenti accordi, tutti i collegamenti da remoto sono effettuati esclusivamente mediante la piattaforma indicata dall' Organismo Proponente, i cui costi resteranno a carico di quest'ultimo

Terminato il primo incontro ex art. 8 comma 1 D.LGS. 18/2010 l'Organismo Competente si impegna a comunicarne l'esito quanto prima all'Organismo Proponente, inviando copia del processo verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle indennità di mediazione eventualmente dovute dalle parti

Nel caso in cui la mediazione non si sia conclusa all'esito del primo incontro di mediazione di cui sopra, l'Organismo Competente si impegna a comunicare all' Organismo Proponente le date dei successivi incontri di mediazione

Conclusa la mediazione l'Organismo Competente si impegna ad inviare all'Organismo Proponente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti

In nessun caso l'Organismo Competente può consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati

C) Mediazione in Presenza

Ai fini del presente accordo per mediazione "in presenza" si intende quella procedura di mediazione che viene svolta con la presenza fisica di tutti soggetti coinvolti (parti, avvocati, mediatore etc) presso la sede dell'Organismo territorialmente competente

In tal caso l'Organismo Proponente si obbliga a comunicare alla sede Dell'Organismo competente che la mediazione si svolgerà in presenza. L'Organismo Competente, ricevuta la comunicazione di cui sopra, nomina un proprio mediatore in sostituzione di quello precedentemente individuato dall'Organismo Proponente affinché partecipi fisicamente presso la sede dell'Organismo Competente per territorio al primo incontro di mediazione ex art. 8 comma 1 D.LGS. 18/2010

La data del primo incontro viene rinviata per predisporre la sala di mediazione; rimane a carico dell'Organismo Proponente informare le parti del rinvio

L'Organismo Proponente mette a disposizione del mediatore tutta la documentazione del fascicolo di mediazione e i modelli di verbale da utilizzare (carta intestata)

Terminato il primo incontro ex art. 8 comma 1 d.lgs. 18/2010 l'Organismo Competente si impegna a comunicarne l'esito quanto prima all'Organismo Proponente, inviando copia del verbale affinché quest'ultimo possa emettere le fatture relative alle indennità di mediazione eventualmente dovute dalle parti

Nel caso in cui la mediazione non si sia conclusa all'esito del primo incontro di mediazione di cui sopra, l'Organismo Competente si impegna a comunicare all'Organismo Proponente le date dei successivi eventuali incontri di mediazione

Conclusa la mediazione, l'Organismo Competente si impegna ad inviare all'Organismo Proponente il verbale conclusivo e l'eventuale accordo sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti

In nessun caso l'Organismo Competente può consegnare copia dei processi verbali o degli accordi direttamente alle parti o agli avvocati

SPESE DI MEDIAZIONE - COMPENSI

Con riferimento alle spese di avvio e alle spese di mediazione si fa riferimento alla definizione di cui all'art 1 lettera o) del D.M. 150/2023

Per tutte le procedure di mediazione attivate in virtù e nei limiti del presente accordo, si applicano le tariffe dell'Organismo Proponente secondo le modalità previste del suo Regolamento

Per ogni procedura di mediazione svolta telematicamente come descritto all'art 2 sub A) l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Ospitante il **10%** delle spese di mediazione di cui all'art 28 comma 5 del DM 150/2023 e delle spese di mediazione previste dall'art 30 del medesimo Decreto, mentre le spese di avvio e le spese vive di cui all'art 28 comma 3 – 4 (DM 150/2023) versate dalle parti, sia da quelle istanti che da quelle invitate, rimarranno sempre di competenza dell'Organismo Proponente. Per la procedura attivata in virtù e nei limiti del presente accordo, si applica la tariffa dell'Organismo Proponente secondo le modalità del suo Regolamento.

Per ogni procedura di mediazione mista o in presenza come descritto all'art 2 sub B1) e C), ed esclusivamente per queste, l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Competente il **70%** delle spese di mediazione di cui all'art 28 comma 5 del DM 150/2023 e delle spese di mediazione previste dall'art 30 del medesimo Decreto, mentre le spese di avvio e le spese vive di cui all'art 28 comma 3 – 4 (DM 150/2023) versate dalle parti, sia da quelle istanti che da quelle invitate, rimarranno sempre di competenza dell'Organismo Proponente.

In caso di mediazione mista in cui venga nominato, in co-mediazione con il mediatore già nominato (art 2 sub B2), anche un mediatore dell'Organismo Competente, l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Competente il **50%** delle spese di mediazione di cui all'art 28 comma 5 del DM 150/2023 e delle spese di mediazione previste dall'art 30 del medesimo Decreto, mentre le spese di avvio e le spese vive di cui all'art 28 comma 3 – 4 (DM 150/2023) versate dalle parti, sia da quelle istanti che da quelle invitate, rimarranno sempre di competenza dell'Organismo Proponente.

Nella ulteriore ipotesi di mediazione in presenza (ipotesi C) in cui il mediatore dell'Organismo Proponente non venga sostituito da un mediatore dell'Organismo Competente ma si rechi presso la sede dell'Organismo Ospitante per svolgere personalmente il primo incontro e quelli successivi fino alla redazione del verbale conclusivo del procedimento l'Organismo Proponente si impegna a corrispondere all'Organismo Competente il **30%** delle spese di mediazione di cui all'art 28 comma 5 del DM 150/2023 e delle spese di mediazione previste dall'art 30 del medesimo Decreto, mentre le spese di avvio e le spese vive di cui all'art 28 comma 3 – 4 (DM 150/2023) versate dalle parti, sia da quelle istanti che da quelle invitate, rimarranno sempre di competenza dell'Organismo Proponente

Il pagamento degli importi sopra indicati, salvo differenti accordi, avverrà ogni tre mesi, solo in relazione alle procedure dichiarate chiuse e unicamente in relazione agli importi già incassati dall'Organismo Proponente

OBBLIGHI RECIPROCI

Entrambe le Parti si impegnano ad adempiere e far osservare gli obblighi professionali, ovvero quelli deontologici ed etici relativi a fedeltà, diligenza, riservatezza, informazione, riserbo e segreto in merito ai fatti, ai documenti, agli elaborati ed a qualsiasi altra informazione di cui il proprio personale sia venuto a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione, salvo esplicita autorizzazione scritta o doveri verso le autorità competenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rimini/Faenza li 18/04/2025

Equa Libra

Conciliamoci

EQUA LIBRA S.R.L.
Via G. Marinelli, 43/A
47521 Cesena (FC)
P.iva/C.F./R.I. FC: 03891340402

CCNCILIAMOCI SRL A SOCIO UNICO
Via Flaminia, 121 - 47923 Rimini (RN)
Iscr. Camera Commercio
Sez. Ordinaria R.E.A. RN-319779
P.IVA/C.F. 03 986 280 406